Prot. 32/2024

Cosenza, 14/02/2024

Spett.le Società Interessate
Loro Sedi
Spett.le GUG Regionale
Loro sede
Alla Federazione Italiana Nuoto
Settore Giustizia Federale
Roma

NOTIZIARIO N°04/2024

Di seguito si riportano i risultati e relativi provvedimenti disciplinari, adottati dal Giudice Unico Regionale, Avv. Francesca Brunetti, in data 13/02/2024 per i campionati sottoelencati:

Campionato Pallanuoto Categoria Esordienti

PARTITA	DATA	RISULTATO
ITALICA SPORT – COSENZA PALLANUTO	11/02/2024	4 - 15
R.N.L.AUDITORE- ARVALIA LAMEZIA	11/02/2024	18 - 4

Campionato Pallanuoto Categoria Allievi

PARTITA	DATA	RISULTATO
ITALICA SPORT – COSENZA PALLANUOTO	11/02/2024	14 - 13
R.N.L.AUDITORE – ARVALIA LAMEZIA	11/02/2024	10 - 3

ITALICA SPORT – COSENZA Pn CAT. Allievi DEL 13/02/2024 DELIBERA GUR N.15

Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale, sollecitate le Società, i dirigenti ed i tecnici ad adottare condotte rispettose delle regole e soprattutto ad usare un linguaggio corretto e consono all'età dei partecipanti: vista l'espulsione degli atleti Giordano e Frezza della società Italica Sport responsabili di cattiva condotta, linguaggio scorretto, mancanza di rispetto verso Arbitro o Ufficiali di Gara nonché del Dirigente Barillà della Italica Sport e del comportamento tenuto dal tecnico Italica Sport sig. Mannino, già sanzionato con la squalifica a tempo ma presente nel pubblico oltre di quello dei sostenitori della società ospitante Italica Sport; vista l'espulsione del Dirigente di servizio della Società Cosenza Pallanuoto; in considerazione dei reiterati comportamenti antisportivi, ingiuriosi ed offensivi che caratterizzano tutte le partite delle dette società, in considerazione della violazione dei principi e delle norme del Codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto e del Regolamento Organico nonché delle Norme Org. Gen. della Pallanuoto, APPLICA

- All'atleta Giordano Andrea (tess. n. 1119197 – Italica Sport) la sanzione della squalifica di 1 giornata di Campionato ex art. 29, co. 1) lett. a)
- All'atleta Frezza Vincenzo (tess. n. 1040444 - Italica Sport) la sanzione della squalifica di 1 giornata di Campionato ex art. 29, co. 1) lett. a)
- Al Dirigente Sig. Barillà Pierpaolo (tess. 7845 - Italica sport) la sanzione della squalifica a tempo per il periodo ricompreso tra la data odierna e fino alla data del 18.02.2024 (giornata intera) ex art. 27, co.1, lett. B) punto b) e art. 30 del Reg. Giust. Sport., nel detto periodo di squalifica non sarà consentita alcuna attività federale di alcun genere
- Al Tecnico Sig. Mannino Giacomo (tess. 117073- Italica Sport) per effetto di recidiva ex art. 26, co. 2, punto 2) lett. b) Reg. Giust. Sport., la sanzione della squalifica a tempo per il periodo ricompreso tra la data odierna e fino alla data del 25.02.2024 (giornata intera) ex art. 27, co.1, lett B) punto b) e art. 30 del Reg. Giust. Sport., nel detto periodo di squalifica non sarà consentita alcuna attività federale di alcun genere;
- Al Dirigente Sig. Palermo Francesco (tess. 745155 - Cosenza Pallanuoto) la sanzione della squalifica a tempo per il periodo ricompreso tra la data odierna e fino alla data del 18.02.2024 (giornata intera) ex art. 27, co.1, lett B) punto b) e art. 30 del Reg. Giust. Sport., nel detto periodo di squalifica non sarà consentita alcuna attività federale di alcun genere;
- Società Italica Sport responsabile ai sensi degli art. 15 NOG e art. 23 Reg. Gius. Sportiva, applica la sanzione dell'ammenda ex art. 24.2 NOG pari ad €. 200,00 per ogni atleta tesserati sanzionati ai sensi del 9.13 RTPN nonché la sanzione dell'ammenda pari a 100,00 ex art. 27, lett A) punto b) del Reg. Giustizia;
- Società Cosenza Pallanuoto responsabile ai sensi dell'art. 23 Reg. Gius. Sportiva, applica la sanzione dell'ammenda pari ad €. 50,00 ex art. 27, lett A) punto b) del Reg. Giustizia

Il Presidente
Comitato Regionale Calabria
(Alfredo Porcaro)

